



**CONCILIA LEX<sup>®</sup>**  
**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia



### TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Got dr. Chioccarelli, in sostituzione della dr. Ucchiello,

Esaminati gli atti relativi al procedimento iscritto al n. 2286/2016 e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 09.03.2017 relativa all'eccezione di parte convenuta di improcedibilità della domanda per il mancato pregresso esperimento della procedura di mediazione ex art. 5, comma I-bis, D.Lgs.vo n.28/2010 come modificato dalla l. n. 69/13;

Rilevato che precedentemente all'instaurazione della presente controversia, avente ad oggetto una domanda di risarcimento per danni a seguito di incendio in forza di polizza assicurativa, tra le medesime parti ed in relazione allo stesso oggetto, era stato esperito un procedimento di consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi ex art. 696-bis c.p.c. e che il relativo procedimento era stato definito con esito negativo;

che tale circostanza è valorizzata dalla parte attrice per contestare l'eccezione di improcedibilità opposta dalla convenuta ... , a causa del mancato esperimento della procedura di mediazione ex art. 5, comma 1 bis del D.Lgvo n. 28/2010;

Rilevato che il c.d. Decreto del fare ( D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98) ha aggiunto alla lista dei procedimenti espressamente esclusi dalla mediazione (art. 5, comma 4 lett. c) D.Lgs. n.28/2010) quelli di cui all'art 696-bis c.p.c., con ciò espressamente risolvendo il contrasto emerso in giurisprudenza, in adesione alla tesi maggioritaria che non riteneva necessario attivare il procedimento di mediazione prima di proporre l' accertamento tecnico a fini conciliativi, in base alla considerazione che si tratta di uno strumento sia d' istruzione preventiva che di composizione della lite, il quale, almeno in parte, ha le medesime finalità, della mediazione;

che tale scelta legislativa – la quale induce a ritenere che i due istituti siano del tutto alternativi, allorché si voglia estendere la portata di tale presupposta alternatività fino al punto di affermare (nel senso allegato dalla parte attrice) che, una volta esperito l'accertamento tecnico preventivo anche per la conciliazione della lite, non sarebbe necessario instaurare la procedura di mediazione nemmeno nelle materie per le quali ne è prevista l'obbligatorietà ai fini della procedibilità dell'azione di merito (art. 5, comma 1 bis d.lgsvo n. 28/10 e successive modifiche) – deve essere verificata alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla natura del procedimento di istruzione preventiva a fini conciliativi e ai rapporti con il giudizio di merito;

che, anche se a fini diversi da quelli oggetto della presente valutazione, inerente la procedibilità dell'azione di merito, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare la natura interinale e provvisoria del procedimento ex art. art. 696 bis c.p.c. (Cass., sez. VI, 26.6.2014 n. 14405; Cass., 20.6.2007 n. 13401) e, conseguentemente, dei provvedimenti ivi adottati sia di reiezione dell'accertamento tecnico richiesto ovvero di ammissione, sia di estinzione per il fallimento del tentativo di conciliazione, e nell'escludere, pertanto, alcun effetto preclusivo in relazione al procedimento di merito;



# CONCILIA LEX®

## ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

che tali principi sono affermati sia in riferimento alla statuizione, anche implicita, sulla competenza sia in riferimento alle decisioni intrinseche al provvedimento di istruzione preventiva (ammissione di prove, regolamentazione delle spese processuali, esperimento del tentativo di conciliazione) per le quali non è preclusa né la reiterazione né la successiva modificazione, sempre in conseguenza della provvisorietà delle determinazioni assunte nel contesto del procedimento di istruzione preventiva a fini conciliativi (Cass., sez. VI, 7.3.2013 n. 5698);

che, coerentemente con tale postulato, non può estendersi al giudizio di merito instaurato tra le medesime parti e avente il medesimo oggetto, rientrante nel novero delle controversie per le quali il ricorso alla procedura di mediazione è condizione di procedibilità, l'esclusione espressamente prevista per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., poiché il rischio di duplicazione di una attività conciliativa in contrasto con i principi di ragionevole durata del procedimento, si paleserebbe recessivo rispetto alla evidente e più grave elusione della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 bis del D.Lgvo n. 28/2010, soprattutto in relazione ad alcune categorie di controversie tra cui, principalmente quella in esame, con il sostanziale generalizzato azzeramento dell'auspicata efficacia deflattiva sul complessivo sistema giudiziario, connessa all'istituto della mediazione obbligatoria;

Considerato, per quanto sopra esposto, che l'eccezione di improcedibilità dell'azione, opposta dalla società convenuta deve essere accolta e il procedimento deve essere rinviato ad altra udienza, per consentire l'instaurazione della procedura di mediazione da parte dell'attore entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione della presente ordinanza;

Visto l'art. 5, comma 1 bis del D.Lgvo n. 28/2010 e successive modifiche;

**P.Q.M.**

Accoglie l'eccezione di improcedibilità della domanda, invitando la parte attrice ad introdurre un procedimento di mediazione entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione della presente ordinanza;

rinvia a tal fine all'udienza del 26.10.2017.

Si comunichi.

Santa Maria Capua Vetere, 09.03.2017

Il Got  
Dr. Raffaella Chioccarelli  
*Raffaella Chioccarelli*

10 MAR 2017

L'assistente giudiziario

Maria Licchoti  
*Maria Licchoti*